

3.1 La corte d'assise.

L'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado non inciderebbe sulla competenza e sulla costituzione della corte d'assise.

L'art. 5 c.p.p. riserva alla competenza della corte d'assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'art. 630 comma 1 c.p. e dalle leggi in materia di sostanze stupefacenti; per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 c.p.; per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del c.p.; per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge n. 962 del 1967 e nel titolo I del libro II del c.p., sempre che per essi sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

Le questioni relative all'opportunità del mantenimento di un organo giurisdizionale a composizione mista e del riesame della competenza ad esso riservata esulano del tutto dalla tematica della riforma in esame.

L'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado non è infatti destinata ad incidere in alcun modo su tali profili. Piuttosto, è opportuno verificare se, ed entro quali limiti, da esso consegue l'opportunità di intervenire anche sulla collocazione territoriale delle corti d'assise.

Territorialmente la corte d'assise non è istituita presso tutti i tribunali, bensì presso quelli indicati in apposita tabella ed ha, quindi, giurisdizione sul «circolo»: ossia, di regola, sul territorio di più tribunali.

In passato la corte s'assise *dipendeva* amministrativamente dalla presidenza della corte d'appello e la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla previgente disciplina processuale e ordinamentale la riteneva «organo giudiziario autonomo», di guisa che la capacità di esercizio delle funzioni di componenti della stessa si acquistavano con il decreto di nomina *ad hoc*. Ed ancora di recente i giudici di legittimità da tale natura di «organo giurisdizionale autonomo» - con propria competenza e con autonoma circoscrizione territoriale nonché propria composizione - hanno desunto «che i magistrati togati che la compongono acquistano la capacità di esercizio della funzione giurisdizionale relativa solo se nominati con d.P.R., a norma dell'art. 8 legge 10 aprile 1951 n. 287, nel testo modificato dalla legge 15 novembre 1987 n. 479. Al presidente della corte d'appello - e non anche al presidente del tribunale, neppure per delega del primo - è solo riconosciuto il potere di provvedere alla sostituzione dei giudici togati quando manchino o risultino impediti anche i magistrati supplenti, pure nominati con decreto presidenziale».

A questa impostazione si è obiettato in dottrina che con l'entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 - recante le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico dei minorenni - la corte di assise ha perduto le essenziali caratteristiche sulla cui base era stata ritenuta la natura di «organo giurisdizionale autonomo».

Anzitutto, l'art. 33 del citato d.P.R. ha sostituito l'art. 7 della legge 10 aprile 1951 n. 287, facendo assumere anche alle corti d'assise la caratteristica, comune a tutti le altre articolazioni interne del tribunale o della corte di appello, di organo giurisdizionale permanente: quattro sessioni annuali della durata di tre mesi.

In secondo luogo, l'art. 7 *bis* ord. giud., introdotto dall'art. 3 dello stesso d.P.R., stabilisce che «la ripartizione degli uffici giudiziari ... in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e *alle corti di assise*, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti ... sono stabiliti ogni biennio con decreto del presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulla proposta dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari».

Questa norma ha implicitamente ed inequivocabilmente abrogato non solo il primo comma dell'art. 8 della legge 10 aprile 1951 n. 287, circa la nomina dei componenti effettivi e supplenti, ma

anche il terzo comma dello stesso articolo che autonomamente ne disciplinava la sostituzione in caso di mancanza o di impedimento.

Sul presupposto che, sotto il profilo ordinamentale, sia venuta meno la natura di organo autonomo della corte di assise rispetto al tribunale, per la sostituzione dei componenti mancanti o impediti non dovrebbe essere più seguita la disciplina speciale coerente con l'originario assetto ordinamentale, bensì quella dell'art. 7 *bis*, comma 2, dell'ordinamento giudiziario.

I componenti effettivi o supplenti dovranno essere sostituiti, in caso di mancanza o impedimento, con «provvedimenti in via d'urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici», immediatamente esecutivi «salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare».

La competenza, dunque, ad adottare le sostituzioni «urgenti», e come tali immediatamente esecutive, è attribuita, per le corti di assise, al presidente del tribunale; al presidente della corte di appello, per le corti d'assise d'appello.

La sostituzione in via di urgenza deve essere seguita dall'avvio della procedura di variazione tabellare nei termini previsti dallo stesso art. 7 *bis* comma 2 ord. giud..

Nello stesso senso si è espressa di recente la Cassazione, affermando che «venuta meno, dal punto di vista ordinamentale, l'autonomia delle Corti di assise, per la sostituzione, in caso d'urgenza, dei magistrati mancanti o impediti, dovrà essere seguita la stessa procedura prevista per la sostituzione di ogni altro magistrato dell'ufficio giudiziario in cui sono incardinati, secondo il disposto del comma secondo dell'art. 7 *bis*, e cioè con provvedimenti in via d'urgenza, adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi».

All'esito di tale evoluzione sembra compiutamente realizzato il raccordo della corte d'assise con il tribunale dal punto di vista amministrativo, anche se la coincidenza non è costante, perché detta corte non è costituita presso tutti i tribunali.

Se così è, deve conseguenzialmente ritenersi che l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado e la ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie che ad essa dovrebbe accompagnarsi, se da un canto non sono destinate ad innovare la corte d'assise, dall'altro suggerisca di rivedere anche il circolo della corte d'assise, in modo da realizzare la coincidenza con la circoscrizione territoriale dell'istituendo nuovo ufficio giudiziario.

Una tale opzione, già espressa nelle Relazioni al Parlamento del 1971 e del 1980, concreterebbe il definitivo, sicuro radicamento amministrativo della corte d'assise presso il giudice di primo grado, contribuendo ad un più razionale assetto dell'organizzazione del servizio giustizia.

3.2. Il tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni costituisce l'organo nel quale si accentrano, anche se non si esauriscono, le competenze in materia minorile, in primo grado.

Funzioni giurisdizionali minorili esercita infatti anche il pretore, quale giudice tutelare, in quanto ad esso sono demandati poteri di autorizzazione nella gestione del patrimonio da parte dei genitori e funzioni di vigilanza sui servizi sociali in tema di affidamento eterofamiliare, nonché di attuazione dei provvedimenti civili del tribunale minorile.

A sua volta, il tribunale *ordinario* esercita analoghe funzioni allorché dispone in ordine all'affidamento dei figli in occasione delle controversie in tema di separazione e divorzio.

La competenza del tribunale per i minorenni, in materia penale, si estende a tutti i reati commessi da persone ultra-quattordicenni che, al momento della commissione del fatto, non avevano ancora compiuto il diciottesimo anno d'età.

Nel settore civile la competenza si incentra sulla materia dell'adozione, degli interventi ablativi e limitativi della potestà genitoriale e dell'affidamento eterofamiliare.

Accanto a questi due settori, tradizionali della funzione giurisdizionale, si colloca inoltre una competenza peculiare in materia c.d. amministrativa, anche se l'attuale tendenza è sempre più nel senso di ricondurla agli interventi del settore civile.

In essa va ricompresa l'attività diretta all'accertamento dell'irregolarità della condotta del minore e la decisione sull'adozione di misure rieducative.

Il tribunale per i minorenni concorre quindi anche a realizzare, come è stato condivisibilmente osservato, una funzione ritenuta essenziale e pregnante nei confronti dei minori qual è quella di promuoverne e tutelarne gli interessi.

Per la peculiarità della materia riservata a tale organo, e che in parte esula da quella che tipicamente ricade nell'alveo della giurisdizione, si richiede che i magistrati chiamati a comporlo abbiano doti professionali che garantiscano la capacità di comprendere le problematiche tipiche dei minori e delle relazioni familiari e di realizzare interventi in grado di combattere le devianze e rimuoverne le cause, anche attraverso l'esatta valutazione della personalità.

I magistrati che espletano attività presso gli uffici minorili occorre, quindi, abbiano una particolare ed elevata specializzazione nelle materie che sono loro riservate.

A siffatta esigenza presiede anche la previsione della particolare composizione dell'ufficio.

Il collegio giudicante del tribunale per i minorenni è, infatti, costituito da due magistrati professionali e da due giudici onorari, scelti tra i cittadini aventi una particolare qualificazione professionale che garantisce la specializzazione richiesta dalla peculiarità della funzione.

Il criterio della collegialità quale elemento costitutivo della specializzazione dell'organo giustifica una ulteriore peculiarità: al giudice per le indagini preliminari, giudice monocratico investito del controllo sui provvedimenti relativi alla libertà personale, si affianca il giudice dell'udienza preliminare, organo collegiale, composto da un giudice togato e da due giudici onorari, che definisce con decisione di merito la assoluta maggioranza delle procedure penali (per immaturità del soggetto, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, assoluzione, condanna a pena pecuniaria e così via).

La particolare formazione professionale richiesta ai magistrati togati ha indotto lo stesso Consiglio superiore ad attribuire particolare rilievo in occasione del conferimento degli uffici direttivi minorili alla professionalità ed all'esperienza specifica acquisita nel settore, desunta concretamente dalla qualità e dalla durata, per almeno tre anni nell'ultimo decennio, della pregressa attività giudiziaria e dall'impegno culturale in esso esplicato (circolare 12 luglio 1994).

Le ragioni che hanno giustificato la costituzione di un organo giudiziario specializzato in materia minorile hanno, quindi, suggerito la sua articolazione non come organo interno del tribunale ordinario, bensì come tribunale autonomo.

La competenza per territorio del tribunale per i minorenni non coincide con il circondario del tribunale, bensì con il distretto della corte d'appello.

Delineati, in sintesi, compiti e struttura attuale dell'ufficio, non può in generale escludersi che la ristrutturazione complessiva prospettata nella presente Relazione potrebbe introdurre aspetti di rilevante interesse anche nel settore minorile, soprattutto con riferimento a specifici aspetti che sono già stati oggetto di meditate e condivise proposte di riforma, quali la frantumazione dell'attuale tribunale per i minori a competenza regionale in organi più snelli e maggiormente diffusi sul territorio, l'introduzione del giudice monocratico per le questioni di minor rilievo, un diverso raccordo con l'ufficio del giudice tutelare.

Le ricordate peculiarità della materia e dell'organo giudiziario ad essa destinata; la specifica funzione (integratrice di specializzazione) attribuita ai giudici onorari; il doveroso raccordo con le strutture socio-assistenziali presenti sul territorio consigliano, però, di non affrontare in questa sede le relative problematiche, rinviando piuttosto un analogo intervento in questo settore al momento in cui la nuova complessiva ristrutturazione degli uffici possa offrire validi elementi di esperienza e di raffronto.

3.3 La magistratura di sorveglianza.

L'art. 68 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nel testo introdotto dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, prevede che gli uffici di sorveglianza sono costituiti nella sede di cui alla tabella allegata alla legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Titolare dell'ufficio è il magistrato di sorveglianza. Territorialmente la competenza si estende, nella maggior parte dei casi, su circoscrizioni territoriali comprendenti una pluralità di tribunali.

La riforma del 1986, innovando l'originaria previsione secondo la quale gli uffici avevano sede «presso» i tribunali con l'indicazione che sono costituiti «nella» sede indicata nella tabella, ha definitivamente tranciato ogni dubbio sulla loro autonomia rispetto al tribunale *ordinario*.

Tale carattere risulta confortato dalla disposizione che esclude la possibilità di destinare i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza all'espletamento di altre funzioni giudiziarie (art. 68 cit., u.c.) e dalla stessa autonomia finanziaria, assicurata mediante assegnazioni dirette dei fondi.

La particolare costituzione dell'ufficio di sorveglianza rinviene la sua ratio nella peculiarità delle competenze attribuite ai magistrati titolari dell'ufficio.

Ad essi sono, infatti, demandati compiti amministrativi, concretati dal potere di vigilanza sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena ubicati all'interno della circoscrizione territoriale; sull'esecuzione della pena detentiva; in tema di approvazione del programma di trattamento del condannato e dell'internato, di concessione di licenze e permessi, di affidamento in prova ai servizi sociali, di sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo.

Accanto a queste si pongono funzioni di natura giurisdizionale.

La costituzione di tale organo specializzato è giustificata sia dalla peculiarità delle competenze, sia dalla progressiva rivalutazione della funzione di sorveglianza, nella quale rifluiscono compiti diretti a garantire diritti ed interessi delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale e che mirano anche ad assicurare la finalità rieducativa della pena.

Di qui la necessità non solo di escludere che la funzione sia conferita a magistrati oberati da compiti diversi, ma anche e soprattutto di assicurare una specifica professionalità qual è quella richiesta da un'attività così peculiarmente diversa rispetto a quella ordinaria, civile e penale.

Per tale peculiare assetto il Consiglio superiore ha ritenuto che alla supplenza dei magistrati di sorveglianza debba provvedersi mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici del distretto e per tutte le funzioni ad essi attribuite. Solo qualora una tale soluzione sia impossibile o contrasti con le esigenze di servizio resta in facoltà del presidente della corte d'appello, su richiesta del presidente del tribunale di sorveglianza, di destinare alla supplenza altro magistrato attraverso l'istituto della supplenza esterna (circolare in materia di tabelle: delibera C.s.m. 15 luglio 1987).

La legge n. 663 del 1986 ha altresì istituito, in luogo della sezione di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza, ristrutturando del tutto l'organo prima esistente.

Il tribunale in parola è costituito presso ciascun distretto di corte d'appello ed in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata.

L'ufficio giudiziario ha compiti esclusivamente decisionali, in primo grado nelle materie previste dall'art. 70 comma 1 legge n. 354 del 1975, nel testo introdotto dall'art. 22 legge n. 663 del 1986 e, quale giudice di appello, sui gravami proposti avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

La composizione del tribunale è caratterizzata dalla presenza, accanto ai magistrati togati, di esperti nominati dal Consiglio superiore, scelti all'interno degli appartenenti a categorie professionali che consentono di assicurare la particolare specializzazione richiesta dalla materia trattata.

In correlazione con tale peculiare assetto della magistratura di sorveglianza il relativo procedimento è disciplinato da norme specifiche, funzionali alla finalità di assicurare un intervento sulle modalità di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza.

Il reato commesso, come è stato sottolineato, viene in rilievo soltanto in relazione alle preclusioni previste per l'ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà e l'intera articolazione del procedimento, benché sia pacifica la sua natura giurisdizionale, non è affatto confrontabile con il rito processuale penale.

La particolare formazione professionale richiesta ai magistrati togati ha indotto lo stesso Consiglio superiore ad attribuire particolare rilievo, in occasione del conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del tribunale di sorveglianza, alla professionalità ed all'esperienza specifica acquisita nel settore, desunta concretamente dalla qualità e dalla durata (per almeno tre anni nell'ultimo decennio) della pregressa attività giudiziaria e dall'impegno culturale in esso esplicati (circolare 12 luglio 1994).

La pur breve sintesi dell'articolazione di tale organo specializzato e della peculiarità dei suoi compiti vale a dimostrare che non esistono affatto connessioni o comunque punti significativi di contatto con le funzioni oggi riservate al pretore ed al tribunale che possano fare ipotizzare l'opportunità, ed ancor prima la necessità, di coinvolgerlo nella riforma che si propone.

Deve anzi sottolinearsi come la stessa individuazione della competenza per territorio risponda ad esigenze assolutamente diverse da quelle che informano l'identificazione del circondario del tribunale, essendo quella della magistratura di sorveglianza articolata anche in riferimento alla distribuzione degli istituti di prevenzione e pena ed alle peculiari funzioni di gravame. Si spiega e giustifica, quindi, il permanere dell'attuale estensione della competenza per territorio e della coincidenza con il distretto di corte d'appello della circoscrizione propria del tribunale di sorveglianza.

3.4 Il giudice del lavoro.

All'interno dei giudici specializzati una posizione peculiare è quella del giudice del lavoro.

Storicamente il processo del lavoro è stato connotato da caratteristiche che, quanto alla composizione dell'organo giudicante e quanto alla disciplina del processo, lo hanno in passato nettamente diversificato dal processo di cognizione ordinario.

Chiovenda aveva osservato che «la necessità di dettare norme particolari per giudizi che interessano persone umili e normalmente incolte (operai e cittadini) in lotta contro avversari potenti (datori di lavoro, istituti di assicurazione), per la definizione di questioni richiedenti una pronta liquidazione, doveva naturalmente essere sentita in un paese, come il nostro, in cui il processo ordinario è così inadeguato a questo genere di conflitti. Le particolarità (rispetto al processo ordinario) riguardano specialmente la conformazione del giudice, l'ordinamento della difesa ed il procedimento».

In tale inadeguatezza del codice di rito del 1865, era stata istituita la giurisdizione speciale probivirale, funzionale all'esigenza di riservare le controversie di lavoro ad un giudice specializzato, dotato di peculiari cognizioni tecniche, sia per la maggior rilevanza del fatto, sia perché le norme applicabili non erano solo di diritto scritto.

Parallelamente, erano stati accordati al giudice più ampi poteri officiosi, in grado di consentirgli di acquisire gli elementi indispensabili per la corretta decisione della controversia ed il procedimento era stato improntato ai canoni della concentrazione e dell'oralità, al fine di assicurarne la rapidità e di riequilibrare le posizioni delle parti.

L'avvento del fascismo segnò la riconduzione delle controversie del lavoro nell'alveo della giurisdizione ordinaria, attraverso la devoluzione di quelle collettive ad una sezione speciale della corte d'appello, la *Magistratura del lavoro*, composta da tre giudici togati e da due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, competente in un unico grado di merito.

La giurisdizione su quelle individuali fu, invece, riservata ai pretori ed ai tribunali, secondo la rispettiva competenza per valore, assistiti da due cittadini esperti nei problemi di lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, l'altro a quella dei lavoratori, scelti tra gli iscritti in appositi albi e che comunque non partecipavano alla decisione.

Il rito si caratterizzava per la previsione di rigide preclusioni, per l'attribuzione al giudice di incisivi poteri istruttori e di impulso processuale e, per quanto riguarda la sentenza, a tacere delle peculiarità relative all'esecutività, dalla devoluzione del gravame ad un unico giudice: la corte d'appello.

La riforma del codice di procedura civile del 1942 segnò, invece, il ritorno alla sostanziale unità della tecnica processuale perché, scriveva il Guardasigilli nella relazione, la maggior parte delle regole che formavano il contenuto del processo del lavoro «sono state estese al processo comune». Inoltre, furono anche aboliti gli esperti che prima affiancavano i giudici del lavoro.

La crisi di efficienza e l'allungamento della durata dei procedimenti, forse in misura superiore rispetto alle controversie ordinarie, si sono però, in prosieguo di tempo, manifestati proprio in riferimento al processo del lavoro.

Le situazioni oggetto delle relative controversie, per la loro peculiarità e l'incidenza su beni primari, imponevano ed impongono infatti un intervento rapido del giudice, perché il ritardo è già esso stesso causa di danno, soprattutto per la parte più debole del rapporto.

E' così che, a partire dalla legge del 1966 sui licenziamenti individuali, è stato individuato nel pretore il giudice idoneo a consentire di offrire la giusta risposta alle esigenze sottese alle controversie di lavoro, anche per la sua natura di organo monocratico, secondo un'opzione ribadita con lo *Statuto dei lavoratori* del 1970 che, con il procedimento dell'art. 28, segnò una svolta in grado di dimostrare che il processo poteva essere rapido e funzionale ad assicurare la pronta ed efficace tutela degli interessi ad esso sottesi.

La legge n. 533 del 1973 ha realizzato infine, attraverso l'introduzione delle norme di regolamentazione del processo del lavoro, la definitiva rottura dell'unità del rito.

Per quanto qui, in particolare, interessa, tra i suoi elementi più qualificanti deve senz'altro indicarsi quello della attribuzione al pretore della competenza per il giudizio di primo grado e delle modalità con le quali è stata realizzata l'esigenza della specializzazione del giudice.

Esclusa l'opportunità e la funzionalità della scelta della costituzione di sezioni con partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (attraverso la strada pur consentita dall'art. 102 Cost.), anche perché non conciliabile con la necessità della composizione monocratica dell'organo giudicante richiesta dal rito *speciale*, l'esigenza è stata perseguita mediante la riforma di norme dell'ordinamento giudiziario.

La riscrittura degli artt. 35 e 36 r. d. n. 12 del 1941 ha consentito di disporre che nelle preture e nei tribunali costituiti in sezioni siano annualmente designate le sezioni alle quali sono devolute separatamente le controversie di lavoro, nonché l'istituzione presso la Corte di Cassazione di una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro.

Inoltre, è stata prevista l'organizzazione di corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, con introduzione, nella copertura dei posti di organico delle «sezioni lavoro», della preferenza in favore dei magistrati dotati di particolare competenza in materia e dell'obbligo di permanenza quinquennale nell'esercizio delle relative funzioni.

Il risultato complessivo della riforma del 1973 è stato, in sintesi, di:

a. istituire sezioni specializzate per determinate materie presso le preture, i tribunali e la Corte di cassazione;

b. dotare tali sezioni di propri organici distinti, rispetto agli altri magistrati dell'ufficio;

c. prevedere l'accesso a dette sezioni tramite apposita procedura di trasferimento e non mediante assegnazione tabellare disposta dal capo dell'ufficio, secondo le modalità dettate dall'art. 21 comma 5 legge n. 533 del 1973 e le istruzioni contenute nella circolare consiliare 17 novembre 1993 in tema di tramutamenti e di assegnazione di sede per conferimento di funzioni;

d. di disporre la trattazione separata delle controversie presso la sezione lavoro delle preture e dei tribunali, ed esclusiva presso la sezione lavoro della Cassazione;

e. di assicurare la specializzazione dei giudici assegnati alle sezioni lavoro mediante: il riconoscimento della precedenza, nella copertura dei posti, a magistrati aspiranti «con particolare competenza in materia» (per l'esercizio di precedenti funzioni o per motivi scientifici); il vincolo di legittimazione quinquennale; l'organizzazione di corsi annuali volti alla preparazione dei giudici del lavoro.

La costituzione delle sezioni lavoro, ben oltre una generica finalità di migliore distribuzione degli affari pendenti presso i vari uffici, persegue quindi un obiettivo prevalente di elevata specializzazione.

L'*excursus* così sintetizzato consente di affermare che la riforma che si propone non solo non collide con alcuno dei principi ispiratori delle riforme del contenzioso del lavoro, ma anzi si inserisce appieno all'interno della filosofia che l'ha improntata ed è ad essa funzionale consentendo di dare più compiuta attuazione ai principi rimasti in parte inattuati proprio per ragioni correlate all'articolazione degli uffici sul territorio ed all'organico, esiguo, di gran parte di essi.

L'attribuzione della competenza per materia al pretore, per quanto dianzi si è accennato, non è stata infatti ispirata dalla sua diffusa presenza sul territorio, bensì dalla sua composizione monocratica.

La considerazione che la concentrazione degli uffici di primo grado non innova affatto le norme di disciplina del rito e che peraltro ormai anche il tribunale è organo tendenzialmente monocratico consentono agevolmente di escludere che la riforma possa in alcun modo incidere negativamente sull'attuale assetto della giurisdizione del lavoro, in quanto in nulla essa risulterebbe modificata quanto alle modalità di trattazione delle controversie.

L'innovazione sarebbe, anzi, funzionale a consentire il conseguimento delle esigenze avute di mira dal legislatore del 1973.

L'esigenza di specializzazione è rimasta, infatti, sostanzialmente inappagata sino a quando sono state conservate le preture mandamentali, per l'impossibilità di garantirla in considerazione del numero dei magistrati assegnati alla quasi totalità di esse.

L'introduzione della pretura circondariale ha consentito in parte di sopperire a tale manchevolezza, grazie alla previsione della devoluzione della trattazione delle controversie di lavoro nelle sezioni distaccate ad un magistrato addetto alla sezione specializzata costituita nella sede della pretura circondariale.

L'esiguità dell'organico di numerose preture circondariali, tenuto conto delle loro dimensioni, costituisce però ancora oggi un notevole ostacolo alla realizzazione dell'esigenza di specializzazione. Esigenza rimasta inappagata in ancor più numerosi casi in grado di appello, a cagione del numero dei magistrati assegnati ai tribunali, soprattutto a quelli non localizzati nei capoluoghi di provincia.

Pertanto, se si considera che l'unificazione degli uffici consentirebbe di far confluire pretori e giudici di tribunale, sarebbe finalmente possibile consentire di realizzare in modo più completo e compiuto quell'esigenza di specializzazione consacrata nella legge del 1973 e rimasta inattuata ad oltre venti anni dalla sua promulgazione. Ciò ancor più se alla riforma che si propone si accompagnerà la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Anche per tale aspetto la riforma che si suggerisce non costituisce certo un'ardita innovazione, ma è anzi destinata a realizzare più compiutamente gli scopi che il legislatore ha inteso perseguire con le norme già attualmente vigenti.

3.5 Le sezioni specializzate agrarie.

Le sezioni specializzate per le controversie agrarie, costituite presso i tribunali e le corti d'appello, secondo le disposizioni della legge n. 320 del 1963 sono composte da tre magistrati togati ed integrate da due esperti, che durano in carica due anni.

La peculiarità della composizione di tale organo giudicante assolve l'esigenza di specializzazione richiesta dalla materia, che ha suggerito di affiancare ai giudici professionali giudici esperti scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri e, per le sezioni d'appello, tra i dottori in scienze agrarie.

Per la necessità della rapida trattazione della controversia e per considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle sottese alla riforma del processo del lavoro (dianzi sintetizzate), il legislatore ha previsto che trovino applicazione le norme dettate dagli artt. 429 e seguenti c.p.c..

La riforma del processo civile del 1990 non ha inciso sul funzionamento di dette sezioni, perché il novellato art. 48 comma 2 n. 3 r. d. n. 12 del 1941 ha ricompreso nelle materie oggetto della riserva di collegialità quelle devolute alla cognizione delle sezioni specializzate.

La constatazione che dette controversie sono già devolute al tribunale e che l'istituzione dell'ufficio unico del giudice di primo grado non è destinata ad incidere sulla ripartizione in sezioni, né sul rito, dimostra che le sezioni specializzate non sono coinvolte direttamente dalla riforma.

La proposta innovazione appare però parimenti funzionale ad assicurare in misura più incisiva il conseguimento della specializzazione necessaria in materia, consentendo di garantire che alle competenti sezioni siano assegnati giudici che tendenzialmente dovranno occuparsi prevalentemente, o solo, delle controversie agrarie.

Ancora una volta, quindi, la concentrazione degli uffici rappresenta una modalità organizzativa coerente e funzionale con le scelte già attuate dal legislatore.